



Note e commenti al Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. – s. g. n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, (in G.U. – s. g. - n. 186 del 11 agosto 2006), recante: *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.*

a cura di:

*Maria Piera Pastore, Fabrizio Spinnato, Roberto Marraccini, Cristian Toletini,
Franco Quaglia, Alessandra Tabacco, Filippo Pozzi,
Antonio Magri, Alessandro Marelli*

INTRODUZIONE

Il decreto-legge Bersani-Visco in materia di liberalizzazioni e lotta all'evasione fiscale si compone di un numero assai rilevante di articoli, che riguardano ambiti eterogenei del sistema economico e produttivo del Paese: si va dalla disciplina delle professioni, a quella del commercio, alla tutela dei consumatori, alla lotta all'evasione fiscale, al contenimento della spesa pubblica, ai poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai servizi pubblici locali, alle politiche giovanili, alle politiche per la famiglia.

Da un punto di vista prettamente costituzionale, si nota come la decisione presa dal Governo di procedere con lo strumento del decreto-legge sia – a nostro giudizio – in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, che pone a presupposto dell'adozione di decreti-legge in "*casi straordinari di necessità ed urgenza*". Il dettato costituzionale impone, infatti, che il decreto-legge sia supportato dalla necessità di porre in essere interventi di immediata efficacia, non dilazionabili nel tempo (cosa che non avviene con questo provvedimento, trovandosi norme che entreranno in vigore prossimamente), di carattere omogeneo e conformi al titolo, come ulteriormente precisato dall'articolo 15 della Legge n. 400 del 1988. L'atto in esame, al contrario, non presenta alcuno dei requisiti di urgenza sopra indicati: non è omogeneo nei suoi contenuti, tanto che risulta difficile individuare un criterio unificante, né si limita a recare interventi di immediata applicazione, se si considera che molte delle disposizioni in esso contenute configurano correzioni destinate a dispiegare i propri effetti non solo nell'anno in corso, ma anche nel 2007 e nel 2008. In altri termini, l'ispirazione che supporta il provvedimento va evidentemente oltre la logica che dovrebbe ispirare un provvedimento d'urgenza (decreto-legge), al punto che tra gli obiettivi che il Governo assegna al provvedimento in esame vi sono quelli di promuovere assetti di mercato maggiormente concorrenziali, favorire il rilancio dell'economia e persino la creazione di nuovi posti di lavoro.

Per quanto concerne l'articolo 6 (relativo al settore dei taxi), rispetto al testo originario – il tutto a dimostrare ancora una volta come il Governo Prodi, incalzato dalla protesta e dai blocchi delle città da parte di varie categorie produttive (in particolare quella dei tassisti), abbia fatto marcia indietro – scompare il cumulo delle licenze. In questo particolare settore, il centro-sinistra ha dato prova di non avere la giusta forza per far approvare delle norme che ritiene fondamentali e, dall'altro, si è cercato in ogni modo di distogliere l'attenzione generale dell'opinione pubblica dalle parti liberticide e contrarie alla libera concorrenza presenti nel provvedimento.

Un altro punto importante riguarda il campo finanziario. Le banche, sempre secondo il provvedimento di conversione del decreto, saranno tenute a mandare riscontri di tutti i conti correnti e i movimenti dei commercianti e dei piccoli imprenditori, perché si pensa che possano essere degli evasori. È, in pratica, una vera e propria cultura del sospetto quella che viene portata avanti dal Governo di centro-sinistra.

L'opposizione della Lega Nord al decreto Bersani - Visco non è, certamente, una opposizione alle liberalizzazioni. La Lega Nord è, invece, contro un provvedimento che – con lo scopo dichiarato di portare più sviluppo e competitività al sistema economico – porterà, al contrario, una maggiore imposizione fiscale, inasprimenti fiscali retroattivi (tra l'altro, l'articolo 3 dello Statuto del contribuente vieta esplicitamente l'adozione di norme con effetti retroattivi), generando un clima di mancanza di fiducia tra lo Stato e il cittadino, caposaldo di tutte le democrazie liberali.

Le misure studiate dal Vice Ministro e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze Visco comprimono, infatti, gli spazi fondamentali di riservatezza e di libertà del singolo. Al diritto previsto dall'articolo 41 della nostra Costituzione, per il quale "*l'iniziativa economica privata è libera*", si sostituisce il potere preventivo e discrezionale dello Stato. Si instaura, così, il principio di controllabilità globale preventiva, la cosiddetta *tracciabilità* di ogni contribuente da parte del fisco. È l'avvento di quello che la Sinistra ha sempre desiderato realizzare, ovunque abbia avuto posizioni di governo: lo Stato invasivo. Lo Stato, quindi, diventa una sorta di grande inquisitore, capace di schedare ogni transazione, ogni spesa anche minuta di un cittadino, i suoi stili di vita, i

suoi consumi, le sue vacanze (al riguardo si veda la recente proposta del Vice-Presidente del Consiglio, nonché Ministro dei Beni e Attività Culturali con deleghe alle politiche per il turismo, Rutelli, di spalmare i periodi di vacanza lungo tutto l'arco dell'anno).

La politica fiscale del Governo, pertanto, si traduce in questo provvedimento che – rispetto al Testo del decreto-legge originario presentato al Parlamento per la conversione – viene sostanzialmente modificato (dopo le proteste del Paese reale) in tantissimi suoi aspetti. In effetti, ciò che appare dai mezzi di comunicazione e dalle dichiarazioni rese alla stampa o alla televisione è qualcosa di diverso. Sembra che si tratti di liberalizzazioni, ma in realtà c'è un contrasto tra quanto scritto nel Documento di programmazione economico-finanziaria e quanto contenuto nel provvedimento. Se da un lato nel DPEF viene giustamente evidenziato che il problema dei conti pubblici italiani risiede nella spesa corrente, dall'altro ci si ritrova con un provvedimento come quello in esame che, per quanto riguarda i saldi di spesa che va a modificare, tratta sostanzialmente per l'80 per cento di nuove entrate e solamente per il 20 per cento di minori spese di parte corrente.

Alla luce di tutte queste considerazioni, possiamo avanzare il sospetto che il decreto-legge in oggetto intenda aggirare, sfruttando il canale preferenziale accordato ai provvedimenti d'urgenza, l'iter legislativamente previsto per le manovre di finanza pubblica che, come è noto, vengono impostate con il DPEF che fissa le linee dei successivi interventi correttivi, sulle quali il Parlamento si esprime mediante atto di indirizzo al Governo. Quello che, in sostanza, non si riesce a comprendere – riguardo questo pacchetto sulle liberalizzazioni – è il carattere di urgenza avanzato dal centro-sinistra.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che solo sulla carta si autodefinisce consono a migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, ma che nella realtà si traduce in una ingiustificata repressione contro talune categorie di contribuenti. Ad esempio, l'Ordine dei dottori commercialisti ha stimato che l'applicazione del provvedimento comporterà un significativo aggravio degli adempimenti a carico dei professionisti il che, poi, avrà un riflesso diretto sul consumatore finale.

Pertanto, è bene precisare che, sebbene il decreto-legge in esame viene sostenuto e propagandato dalla maggioranza come un provvedimento di liberalizzazione, esso contiene, in realtà, norme limitative della libertà d'impresa, in particolare per i professionisti ai quali vengono imposti nuovi adempimenti, come quello di aprire un conto corrente *ad hoc* per ricevere i compensi della propria opera.

Si commentano, di seguito, gli articoli più significativi del provvedimento.

Art. 1 – Finalità ed ambito di intervento

Nelle prime righe si evidenzia come il provvedimento vada a vantaggio dei cittadini/consumatori, in quanto è volto “alla improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore”.

Certamente, questa è un'affermazione mutuata dai principi liberali. Ciononostante, bisogna capire se – effettivamente – le misure contenute nel pacchetto Bersani riusciranno a realizzare quei benefici auspicati dalla collettività: maggiore offerta di servizi all'utenza e abbassamento dei prezzi/tariffe.

Sono sempre i consumatori coloro i quali decidono se acquistare un bene, una merce o un servizio. Le reazioni alla presentazione del Decreto-Legge sono state molto forti. Basti considerare la rivolta dei tassisti e lo sciopero degli avvocati. Ma ci sono anche opinioni favorevoli, anche non specificatamente legate alla maggioranza di Governo, tra cui quella espressa recentemente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nella sua presentazione alla “Relazione annuale – 2005” dell'attività svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Presidente Antonio Catricalà ha fatto notare come “*La competitività del nostro Paese può risultare rinforzata da una terapia intensiva che miri alla liberalizzazione dei settori protetti*”.

Ciò che però manca, nel testo, è un intervento che abbassi le tariffe che vanno verso la collettività. Quindi non è affatto scontato – come invece il Governo continua ad affermare – che si assisterà ad un vantaggio per i cittadini dal punto di vista della diminuzione delle tariffe.

Art. 2 – Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

Sono abrogate le disposizioni che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, il divieto di svolgere pubblicità, il divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti, possono utilizzare le tariffe quale criterio di riferimento. Le disposizioni deontologiche sono adeguate entro il 1° gennaio 2007.

Nota: rispetto all'originaria formulazione, la norma è stata modificata con la legge di conversione. Viene eliminata l'obbligatorietà delle tariffe minime, che però restano facoltative. Nelle procedure ad evidenza pubblica le tariffe possono essere prese a riferimento e quindi i professionisti si aspettano che gli enti utilizzeranno il criterio del prezzo più basso.

Per quanto riguarda le tariffe degli avvocati, per i cittadini cambia poco, visto che la sopravvivenza delle tariffe e la loro applicabilità in mancanza di determinazioni contrarie non incentiva la pattuizione di compensi più bassi. Saranno invece avvantaggiate le grandi aziende che potranno contare su un maggiore potere contrattuale nei confronti del professionista.

Inoltre, in base alla circolare n. 22-c del 2006 del Consiglio Nazionale Forense, poiché la nuova disciplina si occupa soltanto delle tariffe fisse o minime, restano in vigore le disposizioni che riguardano le tariffe massime e, anche in questo caso, le deroghe devono essere effettuate mediante patto scritto e non possono implicare un compenso sproporzionato.

Contro le disposizioni del decreto Bersani, gli avvocati hanno già posto in atto forme di protesta e hanno proclamato una nuova astensione dalle udienze dal 18 al 23 settembre 2006.

Una ulteriore forma di protesta è stata attuata dall'Ordine degli avvocati di Venezia: il consiglio dell'ordine ha deliberato di chiedere agli iscritti di cancellarsi dall'elenco dei patrocinanti a spese dello stato e dei difensori d'ufficio.

Art. 3 – Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

Le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza la necessità di iscrizione a registri, il rispetto di distanze minime obbligatorie, le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico, il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti presso l'esercizio.

Nota: vengono eliminati una serie di requisiti o adempimenti che, fino ad ora, erano necessari per esercitare l'attività commerciale e, anche per questo settore, cade il divieto di consumare immediatamente i prodotti di gastronomia presso l'esercizio commerciale.

Le Regioni e gli enti locali devono adeguare le proprie disposizioni entro il 1° gennaio 2007. Nel frattempo la mancata armonizzazione della normativa statale con le diverse normative regionali crea confusione e disparità di trattamento per quanto riguarda l'attestazione dei requisiti e l'iscrizione al Rec.

Art. 4 – Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione del pane

L'impianto di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività; è inoltre consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato.

Nota: la dichiarazione di inizio attività deve contenere anche l'indicazione del responsabile dell'attività di panificazione. I comuni dovranno vigilare sull'attuazione delle nuove disposizioni.

Ai panifici viene data la possibilità di vendere quanto prodotto all'interno dei locali ma la disposizione dovrà essere coordinata con le regole esistenti in materia di orari degli esercizi pubblici e commerciali.

Art. 5 – Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

La novità fondamentale introdotta dall'articolo 5 è che gli esercizi commerciali possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione; la legge di conversione ha introdotto l'obbligo della previa comunicazione al Ministero della Salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio.

Nota: sembra che attrezzare uno spazio all'interno dei centri commerciali sarà costoso e che questo sarà possibile solo in pochi centri commerciali. In tale caso la "liberalizzazione" sortirebbe ben pochi effetti. Una vera liberalizzazione in questo settore dovrebbe consistere nell'eliminazione del vincolo del rapporto tra il numero degli abitanti e il numero delle farmacie presenti sul territorio, oltre che quello concernente le distanze tra esercizi farmaceutici differenti (Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 1).

Il combinato di disposizioni dell'articolo 5 che, di primo acchito, sembra voler tutelare i diritti dei consumatori nel favorire l'abbassamento dei prezzi dei farmaci da banco, in realtà potrebbe configurarsi come una regalia di ingenti proporzioni alle COOP rosse. E' noto, infatti, come *Legacoop* sia stata la prima a chiedere la rivoluzione del medicinale come bene di consumo, orchestrando la campagna «Farmaci più liberi, prezzi più bassi», proprio per ottenere quello che il governo Prodi ha concesso in tempi record, la liberalizzazione della vendita delle medicine senza ricetta. Si ricorda che, già nello scorso febbraio, erano state raccolte e portate in Parlamento 170mila firme di soci COOP per una proposta di legge di iniziativa popolare sul tema. Nell'articolo *COOP rosse già pronte alla vendita*, apparso su *il Giornale* del 4 Luglio 2006, Aldo Soldi, presidente nazionale di *Ancc-Legacoop*, ha dichiarato di voler realizzare subito «250 punti vendita», che ospiteranno altrettanti "corner, grandi tra i 30 e 40 metri quadrati», che avranno il loro farmacista e attraverso cui si passerà con il carrello della spesa".

Per cercare di quantificare gli interessi economici che sono in gioco, si può segnalare un dato, ufficializzato dall'*Anifa - Associazione nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione*: nel 2005 il fatturato dei farmaci da banco (per i quali è consentita la pubblicità) e delle specialità senza obbligo di prescrizione (per le quali non è consentita la pubblicità) ha raggiunto i 2.119,6 milioni di euro. Il 72 per cento delle vendite ha riguardato i farmaci di automedicazione, mentre il 28 per cento è riferito ai farmaci che non richiedono la ricetta medica. Si tratta, comunque, di un mercato in crescita se si confrontano questi numeri con i dati del Rapporto 2005 dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali del Ministero della Salute che ha valutato in 2.041 milioni di euro la spesa del 2004.

Ma le cose vanno oltre, in quanto un articolo, *Vendita farmaci, rivoluzione costosa* di Ignazio Marino, apparso su *Italia Oggi* in data 11 Luglio 2006, ha affermato che la liberalizzazione della vendita dei farmaci da banco potrebbe restare unicamente sulla carta a causa degli elevati costi che gli esercizi commerciali dovranno sostenere per attrezzare uno spazio vendita e dotarlo di uno o più

farmacisti. Per quanto riguarda le COOP, la *Legacoop* stima che solo 270 esercizi sui 1300 presenti sul territorio potranno avvalersi di tale opportunità, mentre per quanto riguarda Federdistribuzione, si calcola che su 21.700 esercizi, solo 600 potranno avvalersi di quanto disposto dall'articolo 5.

Suscita, poi, forte preoccupazione il rischio che potrebbe derivare da un'operazione di questo tipo e cioè la posizione sullo stesso piano dei farmaci e dei normali beni di consumo, che può aprire la porta ad un'errata considerazione dei medicinali, non più intesi come beni di salute ma prodotti che seguono le normali dinamiche commerciali.

Art. 6 – Interventi per il potenziamento del servizio di taxi

I comuni possono disporre turnazioni integrative, bandire concorsi straordinari, prevedere il rilascio di autorizzazioni temporanee, prevedere forme innovative di servizi all'utenza e la possibilità di tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.

Nota: rispetto alla formulazione originaria, le disposizioni sono state completamente modificate nella legge di conversione e questo grazie alle numerose proteste dei tassisti. Gli scioperi, infatti, hanno bloccato per molti giorni tutte le grandi città.

Il nuovo articolo 6 demanda ai comuni l'attuazione delle disposizioni. La "liberalizzazione" dovrebbe aumentare il servizio taxi a vantaggio dei cittadini. In realtà, l'aumento dell'offerta non influirà sul costo del servizio per l'utente dato che non riguarda le tariffe.

Inoltre, nelle città in cui si è cercato di arrivare a definire tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti ne è risultato un aumento dei costi. Ad esempio, secondo l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (Adoc) l'accordo tra il comune di Roma e le organizzazioni sindacali dei tassisti non dà la possibilità di abbassare le tariffe. Secondo l'associazione bisogna arrivare ad una sensibile riduzione dei costi e ad introdurre politiche tariffarie che rendano più conveniente il taxi rispetto alle auto private. Ma la materia tariffe non è regolata dal Bersani.

Art. 7 – Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati

L'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria.

Nota: il risparmio per l'utente sarà di €30,00 (*Sole 24 Ore* del 12 luglio 2006).

Per quanto riguarda gli sportelli telematici l'atto sarà gratuito, mentre ai comuni dovranno essere corrisposti i diritti di segreteria.

L'articolo 7 si applica solo ai veicoli usati, perché solo questi sono già iscritti nel PRA. Per la prima intestazione continuano ad applicarsi le regole previgenti. Continuano ad essere riservati ai notai gli atti di cancellazione di ipoteca e quelli di costituzione di diritti d'uso e di usufrutto.

Anche in questo caso, il risparmio per l'utente è minimo.

Art. 8 - Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto

In tale articolo vengono rese pubbliche sia le provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario sia il premio tariffa applicato alle polizze.

Nota: non è chiara l'utilità di tale disposto che si presenta, altresì, di dubbia legittimità rispetto alla privacy dei professionisti.

Art. 9 - Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari

Per mezzo di questo articolo la Legge n. 248/2006 predispone un monitoraggio sull'andamento dei prezzi alla produzione e al consumo in campo agroalimentare. Le regioni e gli enti locali avranno accesso alle banche dati dei ministeri di competenza; i dati verranno pubblicati attraverso tutti i mezzi di comunicazione ed affidati ai gestori di telefonia mobile.

Nota: l'articolo non incide in nessun modo, neanche indirettamente, sullo squilibrio dei prezzi tra la produzione ed il consumo. Rimane perciò il problema di un mercato dei prodotti agricoli che, specie in alcuni settori come l'ortofrutta, risente pesantemente di un'organizzazione di filiera troppo lunga e farraginoso. E' invece evidente come si sia preferito limitarsi alla possibilità di indagini conoscitive sui prezzi. Anche nel settore agroalimentare la Legge 248/2006 persegue il tentativo di creare un "grande fratello" dei prezzi che rimane però fine a sé stesso.

Art. 10 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, qualora sussista un giustificato motivo. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano sia i tassi debitori che quelli creditori. Nei contratti di durata il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

Nota: la disposizione riguarda il settore bancario e creditizio. Secondo l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) per spese di chiusura devono intendersi le spese strettamente inerenti alle attività di chiusura del rapporto e rimarrebbero a carico del cliente le altre spese relative a servizi richiesti a valle della chiusura del rapporto (ad esempio il trasferimento di titoli). Sempre secondo la circolare 4315/2006 dell'A.B.I., la disposizione non riguarda i casi di recesso ma le condizioni dello stesso per quanto attiene a spese e penalità. Ma esiste la possibilità che la banca introduca, al posto delle spese di chiusura del conto, il compenso per la chiusura: si tratterebbe di una iniziativa legittima che non porterebbe alcun vantaggio ai clienti.

Il "Bersani" subordina la modifica unilaterale dei tassi e delle altre condizioni all'esistenza di un giustificato motivo. Ma il "giustificato motivo" potrebbe essere qualsiasi accadimento sopravvenuto alla conclusione del contratto come, ad esempio, le mutate condizioni di affidabilità del cliente, la variazione degli indici Istat, un aumento delle spese postali o i maggiori costi dovuti alla necessità di adeguarsi a disposizioni legislative.

Staremo a vedere se i cittadini avranno dei reali vantaggi dall'applicazione dell'articolo 10.

Art. 12–Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale.

Al comma 1 si fa riferimento alla possibilità che il trasporto comunale ed intercomunale possa essere svolto anche da soggetti privati. Questi soggetti devono essere "[...] in possesso dei requisiti tecnico-professionali [...]".

Nota: a questo proposito ci si chiede: quali sono questi requisiti (magari si potrebbe rimandare ad una norma apposita), chi stabilisce questi criteri; soprattutto mancano i criteri di scelta dell'operatore.

Art. 13 – Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

Le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, con esclusione dei servizi pubblici locali, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Nota: le società strumentali, partecipate interamente o in parte da soggetti pubblici, potranno operare solo per l'ente che le ha costituite.

Anche queste disposizioni sono state profondamente modificate dalla legge di conversione.

Infatti, Regioni ed enti locali, preoccupati dalla portata della norma e dalle sue implicazioni, hanno immediatamente chiesto chiarimenti e modifiche. Di conseguenza, sono state escluse le società che si occupano di servizi pubblici locali e le società che svolgono attività di intermediazione finanziaria.

Art. 14 – Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Nota: l'articolo incrementa i poteri dell'autorità garante della concorrenza del mercato; non si tiene in considerazione, però, la pressione esercitata sui nostri mercati dalle imprese straniere, in particolare asiatiche.

Art. 15 - Disposizioni sulla gestione del servizio idrico integrato

Tale articolo proroga di un anno (dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007) il periodo di transizione per le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica relative alla gestione del servizio idrico integrato. Con la legge Galli (L. 36/1994) è stato introdotto il principio di salvaguardia della risorsa idrica e la sua gestione in forma integrata, attraverso la creazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); si tratta di una riorganizzazione territoriale ed economica allo scopo di modernizzare il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) attraverso il superamento delle frammentazioni nelle gestioni.

Data la complessità e soprattutto la delicatezza della materia, questa proroga risulta opportuna, anche se le misure da intraprendere dovrebbero essere più incisive e di ben altro tenore.

L'acqua è un bene comune, e come tale deve essere gestito pubblicamente; in tal senso occorrerebbe non solo limitarsi a prorogare il termine per l'affidamento, ma riprendere in mano l'intera materia e valutare altre possibili soluzioni. Fra queste:

- la possibilità di escludere alcuni Comuni dall'adesione alla gestione integrata (magari quelli più piccoli; si ricordi in tal senso che l'art. 148, comma 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 di delega ambientale ha assorbito una proposta di legge presentata dalla Lega Nord, L'AC n. 4468 "Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di gestione delle acque nei comuni montani". La norma introduce la facoltà di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, qualora la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune. Ovviamente sono fatte salve le funzioni di regolazione generale e di controllo che esercita l'Autorità d'ambito);

- la possibilità di far rientrare almeno il servizio relativo all'acquedotto nei servizi pubblici non a rilevanza economica e per i quali la gestione potrebbe essere effettuata ancora in economia.

Se la riorganizzazione del servizio idrico deve passare attraverso gli ATO (e questo con lo scopo di una migliore razionalizzazione dello stesso), questi devono prevedere l'utilizzo di meccanismi solidali per i Comuni svantaggiati (non per gli inottemperanti) associato a criteri di premiazione per quelli più virtuosi; una tariffa sociale che non sia esclusivamente collegata al finanziamento degli investimenti, pena la triplicazione della stessa rispetto ai valori attuali e l'evidente penalizzazione per i cittadini socialmente più deboli.

Nota: nell'ambito della rivisitazione dei servizi pubblici, occorre valutare con attenzione quali debbano essere sottoposti a liberalizzazione, al fine di evitare quel processo di mercificazione che seguirebbe all'apertura alla concorrenza di settori aventi anche importante valenza sociale.

Art. 16 – Contratto collettivo 2004-2005 per trasporto pubblico locale

Il comma 2 prevede che le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della capitale della repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno.

Nota: il rispetto del patto di stabilità interno ha messo in grande difficoltà tutti gli enti locali. La disposizione introduce un diverso trattamento tra il territorio di Roma e gli altri territori dello Stato. Sarebbe stato opportuno estendere la disposizione anche alle aree metropolitane individuate dall'articolo 22 del d. lgs 267/2000.

Milano, Torino o Napoli hanno, in materia di trasporto, problemi simili sia in termini di realizzazione delle infrastrutture sia per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di bilancio.

Art. 17 – Anas e ferrovie SpA

L'articolo 17 prevede, al comma 1, un finanziamento per Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2006, al fine della prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità.

Nota: si fa presente, a tale proposito, che già con l'ultima legge finanziaria, fatta dal Governo di centro destra, era stato concesso in favore di Ferrovie dello Stato un contributo quindicennale di 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, per finanziare le attività preliminari ai lavori di costruzione delle linee alta velocità/alta capacità Milano-Genova e Milano-Verona, incluso il nodo di Verona. Si rende tuttavia utile un contributo aggiuntivo, ma ci si domanda per quali linee andrà ad essere utilizzato. Le risorse integrative date all'ANAS, esclusivamente per i cantieri aperti, rende evidente come in molti casi questo Governo stia proseguendo l'azione avviata dal Governo di centro destra. E anche per il contributo all'ANAS non è comunque reso esplicito quali opere siano interessate dal finanziamento e in quali Regioni siano collocate.

Art. 17 bis – Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali

L'articolo 17 bis, che è stato introdotto dalla legge di conversione, aumenta i limiti di spesa che le Autorità portuali possono sostenere per gli anni 2006 e 2007, in deroga alle regole del patto di stabilità interno.

Nota: la Lega Nord non ha mai sostenuto il finanziamento alle Autorità portuali; l'Italia è l'unico Paese in cui c'è un numero così elevato di Autorità e spesso le stesse non riescono ad esprimere azioni manageriali, bensì diventano centri di "spartizione" politica. In questo senso la Lega Nord ritiene che le maggiori risorse spendibili in questo settore devono essere destinate al finanziamento delle infrastrutture portuali, che sono invece più che mai necessarie al paese.

Art. 18 bis - Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi

Tale articolo prevede un aumento di spesa per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, connesse alle attività di antincendio boschivo di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

Nota: Il problema è che la somma stanziata verrà reperita riducendo il budget di spesa di altri ministeri, fra cui quello del lavoro e delle politiche sociali e quello delle infrastrutture e dei trasporti. Andare a ritoccare lo stanziamento in parte corrente di tali ministeri non rappresenta certamente una scelta lungimirante soprattutto in considerazione delle difficoltà in cui versano settori delicati quali il sociale ed i trasporti.

Art. 19 - Fondi per le Politiche della famiglia, per le Politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Questo articolo non solo ignora l'impostazione federalista del precedente governo, che aveva tolto il vincolo di destinazione al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, lasciando libere le Regioni di rispondere autonomamente alle esigenze del territorio, ma ha addirittura creato tre fondi diversi, con dotazioni finanziarie esigue. Tali fondi, che testimoniano la pretesa di stabilire da Roma le esigenze sociali dei cittadini, magari con l'accordo delle numerose regioni governate dal centrosinistra, dovranno coesistere, non si sa come, col fondo nazionale. Per di più, per quanto riguarda il fondo per la famiglia, non viene specificato che la famiglia da tutelare è quella prevista dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

Art. 20 – Presidenza del consiglio dei ministri

Il comma 1 stabilisce che è ridotta di 1 milione di euro per il 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2007 l'autorizzazione di spesa relativa ai contributi statali per l'editoria.

Il comma 2 prevede che con apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri saranno rideterminati i contributi per l'editoria.

Nota: vengono tagliati i contributi statali all'editoria senza chiarire come saranno ridistribuite le risorse rimanenti.

Anche questa disposizione è stata modificata dalla legge di conversione. Infatti, nella sua originaria formulazione, non si capiva quale sarebbe stato il metodo di ripartizione dei contributi per gli organi di informazione dei partiti.

E' stato quindi aggiunto il comma 3 ter, che precisa che "il requisito della rappresentanza parlamentare non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi".

Se quindi potevano prefigurarsi esclusioni dai finanziamenti, ora sembra tutto tornato come prima!

Art. 21 – Spese di giustizia

Sul primo comma, che prevede che per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali tranne casi specifici, si può esprimere parere negativo in quanto, più che una norma di tutela del cittadino, pare una norma di tutela delle poste a svantaggio di una giustizia che avrebbe invece bisogno a tutti gli effetti di essere aiutata, anche per quel che concerne l'aspetto economico.

Ai sensi del comma 3, gli stanziamenti previsti in bilancio a favore della giustizia sono progressivamente ridotti, cosa che recherà disagi alla già provata macchina della giustizia italiana.

Il comma 4 contempla il contributo economico per i ricorsi ai Tar e al Consiglio di Stato; il gettito generato da questo sistema sarà versato al bilancio dello Stato e successivamente redistribuito in modo non specificato, lasciando il dubbio che vi possano essere delle discriminazioni tra regioni (o tra Tar) se questa norma verrà applicata centralisticamente o in un'ottica antifederalista.

Inoltre, nella legge di conversione si aggiunge che i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello stato il contributo dovuto è di euro 250 e l'impressione è che si voglia semplificare e facilitare il ricorso ai Tar e al Consiglio di Stato nelle suddette materie.

Viene anche ripristinata l'esenzione dal contributo per i ricorsi in materia di diniego all'accesso agli atti amministrativi, forse dimenticati nella prima stesura.

Art. 22 bis – Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero - professionale intramuraria

L'articolo in argomento, introdotto dalla legge di conversione, sancisce che la spesa complessiva per gli incarichi dirigenziali nella sanità dovrà essere tagliata almeno del 10%. L'esercizio della libera professione dovrà essere coordinato con l'azienda sanitaria secondo le direttive regionali. Le regioni vigileranno sull'equilibrio tra l'attività istituzionale dei medici e quella libero-professionale, allo scopo di ridurre le liste d'attesa negli ospedali. In ogni caso si prevede che l'attività libero professionale non possa superare sul piano quantitativo, nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente.

Nota: come ha giustamente sottolineato il senatore Polledri del Gruppo Lega Nord, in sede di discussione del provvedimento in Commissione Bilancio del Senato, i contenuti di tale articolo sono da stigmatizzare. Sussiste, infatti, un'incoerenza di fondo: da un lato, prevedendo la nomina di un commissario *ad acta* nei casi in cui le aziende sanitarie non diano attuazione alle norme sull'esercizio dell'attività intramuraria, l'articolo sembra essere diretto a promuovere detta attività; dall'altro, la disposizione secondo cui la medesima attività non può eccedere, nell'arco dell'anno di riferimento, l'attività istituzionale dell'anno precedente, sembra intervenire in senso contrario.

Art. 24 – Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri

Per qualsivoglia arbitrato, la misura del compenso spettante agli arbitri si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati.

Nota: si sottolinea che nella precedente legislatura, il Ministro della Giustizia Roberto Castelli ha invitato in più di una occasione il sistema giudiziario ad utilizzare maggiormente lo strumento

dell'arbitrato, proprio al fine di eliminare le lungaggini ed accelerare la definizione delle controversie.

Articolo 25 – Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni.

L'articolo individua, per ciascun Ministero, quote dello stato di previsione che vanno accantonate e rese indisponibili, insieme a riduzioni da apportare ai bilanci fino al 2009.

Questo disposto sembra intaccare pesantemente i bilanci dell'amministrazione centrale, delle direzioni scolastiche e delle singole istituzioni. Osservando le tabelle allegate al Decreto, alla voce "Ministero dell'istruzione, università e ricerca" (i bilanci su cui vengono effettuati i tagli sono ancora quelli ante "spacchettamento") risulta una riduzione sul capitolo di spesa per la "programmazione ministeriale, la gestione del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione" di oltre 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, con un accantonamento per l'anno in corso di altri 4,3 milioni di euro.

Per l'operatività scolastica ci saranno 350 mila euro in meno per il 2007 e 351 mila euro per i successivi due anni, con un accantonamento già sul 2006 di 358 mila euro. Si tratta dunque di una riduzione di oltre 1,2 milioni di euro, su uno stanziamento complessivo di 159 milioni di euro.

Per gli uffici centrali del Dicastero ci sarà un taglio sul 2006 di oltre 2 milioni, che diventano 3,1 negli anni successivi.

Sono previsti tagli di bilancio anche per le direzioni regionali: la regione più penalizzata risulta la Lombardia, con uno stanziamento decurtato di 1,2 milioni di euro nel triennio 2007-2009 e oltre 900 mila euro già per l'anno in corso. Si tratta di fondi riguardanti sia la gestione regionale sia quella delle singole scuole, destinati anche a pagare le supplenze brevi, le indennità per il miglioramento dell'offerta formativa, la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale.

Il Decreto prevede che gli accantonamenti previsti per il 2006 dovranno essere resi indisponibili e versati alle casse dello Stato entro il prossimo 30 novembre.

Nota: i tagli apportati dal Decreto in oggetto risultano, nonostante le "interessate" rassicurazioni del Ministero dell'Istruzione, fortemente penalizzanti per il comparto scuola in generale e per le regioni del Nord in particolare. In fase di conversione del Decreto sarebbe stato importante riuscire a ridurre il più possibile almeno i tagli apportati alle somme da destinare alle regioni padane, ma ciò non è avvenuto e per questo motivo dichiariamo la nostra profonda contrarietà nei confronti di questo provvedimento.

Art. 27 – Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

Nota: si stabilisce che la spesa annua per studi, incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (escluse le università e gli enti di ricerca) non potrà essere superiore al 40% di quella sostenuta nel 2004.

Articolo 28 - Diarie per missioni all'estero

L'articolo 28 reca disposizioni concernenti la riduzione del 20% relativa alle diarie delle missioni all'estero per il personale della P.A. Sono esclusi dal taglio di spesa i civili e i militari impegnati nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno corrente dalla Legge finanziaria per il 2006.

Nota: a questo proposito, si ricorda che la IV Commissione permanente del Senato della Repubblica (Difesa), nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento, ha espresso perplessità e critiche in relazione a questo articolo. In particolare, nel parere approvato il 13 luglio scorso, si legge che "La Commissione avanza infatti forti critiche e perplessità rispetto alle ulteriori decurtazioni operate per effetto di tali norme ai fondi a disposizione del comparto, osservando che esse sono destinate ad insistere su un settore vitale per le Forze armate, vale a dire su risorse destinate alla formazione e all'addestramento del personale ed alle attività di manutenzione e di supporto logistico di armi e *mezzi* [...]".

Art. 29 – Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi

Nota: la spesa complessiva sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali ed altri organismi è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nel 2005. La riduzione si aggiunge a quella già prevista dalla legge finanziaria per il 2006. Le disposizioni non trovano diretta applicazione alle regioni, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 30 – Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali

Per le amministrazioni regionali e gli enti locali, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio della spesa (previsti dalla legge finanziaria per il 2006) è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Nota: la disposizione peggiora ulteriormente quanto già stabilito nella legge finanziaria 2006 per quanto riguarda il personale degli enti locali. Sulla questione si sono mosse le associazioni degli enti locali ma le disposizioni non sono state modificate in sede di conversione in legge.

Articolo 33 Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici

Con questo articolo viene abolita la possibilità per i dipendenti pubblici di rimanere in servizio fino a 70 anni di età.

Inoltre, per le richieste già accolte e autorizzate entro il 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge), i periodi lavorati sono soggetti a contribuzione previdenziale e sono utili ai fini pensionistici.

Nota: Il Governo Berlusconi, con la legge 27 luglio 2004, n. 186, aveva invece dato facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Le amministrazioni pubbliche avevano a loro volta la facoltà, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta. I periodi derivanti dall'esercizio di tale facoltà non davano luogo alla corresponsione di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non avevano valore ai fini della misura del trattamento pensionistico.

Art. 35 – Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Comma 1 – Iva sulle consumazioni obbligatorie

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.

Nota: si stabilisce che le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e nelle sale da ballo sono soggette all'aliquota Iva del 20% e non a quella del 10% prevista per la somministrazione di alimenti e bevande.

La circolare n. 28 del 4 agosto 2006 dell'Agenzia delle Entrate precisa che l'aliquota del 20% è strettamente legata alla natura obbligatoria delle consumazioni. Quindi sono soggette all'aliquota Iva del 20% le consumazioni obbligatoriamente imposte, mentre resta ferma l'applicabilità dell'aliquota del 10% alle consumazioni facoltative effettuate nelle sale da ballo e nelle discoteche. La disposizione si applica sia nel caso in cui venga adottata la formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria", sia nell'ipotesi di ingresso a pagamento e consumazione obbligatoria. In conclusione, chi frequenta discoteche e sale da ballo pagherà di più la prima consumazione.

Commi 2, 3 e 4 – valore degli immobili.

Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili, l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni.

Nota: la nuova disposizione consente all'Agenzia delle entrate di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva quando il corrispettivo della cessione sia dichiarato in misura inferiore al "valore normale" del bene.

L'Agenzia delle entrate precisa che, per valore normale del bene, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione.

Pertanto, gli uffici finanziari potranno rettificare quanto è stato dichiarato facendo riferimento al valore di mercato e potranno pretendere il tributo corrispondente al valore di mercato dell'immobile.

Commi 5, 6, 6 bis e 6 ter – Iva sui subappalti.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 5 del DPR 633/1972 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.

Nota: nella sostanza, la disposizione rende l'appaltatore debitore dell'imposta e lo obbliga al relativo versamento. Il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore. Il comma 6 prevede che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della UE.

Anche le disposizioni dei commi 6 bis e 6 ter si applicheranno successivamente all'autorizzazione dell'Unione Europea.

Comma 7 – Sanzioni penali tributarie.

Il comma 7 fa riferimento all'omesso versamento di Iva e alla indebita compensazione di Iva.

Nota: si introducono due nuove fattispecie di reato nel caso in cui l'ammontare ecceda 50.000 euro per ciascun periodo di imposta, prevedendo l'applicazione della reclusione da sei mesi a due anni.

L'Agenzia delle entrate precisa che, per quanto riguarda l'omesso versamento, non è sufficiente un qualsiasi ritardo rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo

al periodo di imposta di riferimento. Ne consegue che il reato si perfeziona quando il contribuente, ad esempio, non versa entro il 27 dicembre 2007 il debito Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2006.

Per quanto riguarda la compensazione dei debiti d'imposta con crediti non spettanti o inesistenti, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore a 50.000 euro con riferimento al singolo periodo d'imposta.

Comma 11 – Ammortamento veicoli di lusso

Sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli ai fini delle imposte dirette e dell'Iva.

Nota: con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone e che, per tale motivo, vanno assoggettati al regime fiscale proprio degli autoveicoli destinati al trasporto di persone.

Anche in questo caso il decreto introduce ulteriori spese a carico dei cittadini.

Commi 12 e 12 bis: conti correnti dei professionisti

Il fatto di prevedere una imposizione, come quella di aprire uno o più conti correnti bancari o postali, non crea alcun rapporto di fiducia tra lo Stato e il professionista. Il retro-pensiero che sta alla base di questa decisione è che i lavoratori autonomi e i professionisti sono fonte di evasione verso il fisco. Nel provvedimento definitivo, inoltre, viene aggiunto l'articolo 12 bis che reca i termini della decorrenza dei nuovi obblighi (per i conti correnti) per i professionisti. Il comma 12 bis, quindi, introdotto dal Governo in sede di conversione del decreto-legge, introduce una differente entrata in vigore dell'obbligo di riscossione mediante strumenti di pagamento specifici.

Con questo comma la maggioranza di centro-sinistra dice di voler combattere l'evasione mentre il risultato sarà di incentivarla. Quanto contenuto nell'articolo 12 e 12 bis è profondamente sbagliato e lesivo della libertà personale di scelta di ogni cittadino. Prevedere che tutti i pagamenti oltre i cento euro per le prestazioni dei professionisti debbano essere effettuati con assegno o con bonifico bancario lede, in maniera palese, la libera scelta delle persone (su come effettuare i propri pagamenti). Immaginiamo solo cosa possa significare per una persona anziana (magari priva della carta di credito o del libretto degli assegni) andare dal dentista. Si è, quindi, introdotta una norma che è fuori dalle più elementari disposizioni liberali e che non solo fallirà nel suo intento, ma stimolerà e favorirà l'evasione fiscale.

I dubbi sulla reale efficacia della norma sono forti. Sarebbe, forse, stato molto più efficace consentire una parziale deducibilità degli importi che i privati versano ai professionisti, in modo da fornire loro una ragione economica per richiedere la fatturazione, così come avviene in molti altri Stati (Stati Uniti in particolare).

È del tutto evidente, quindi, la forte debolezza del Governo Prodi, anche solo considerando il voto di fiducia chiesto al Parlamento (settimo in appena due mesi di legislatura) su questa norma. Com'è noto, il voto di fiducia è uno strumento previsto dal nostro sistema politico-istituzionale: ma il suo utilizzo demagogico, come in questo caso, sviscerà completamente il ruolo del Parlamento, costretto per l'ennesima volta a "non discutere" un provvedimento che, al contrario, avrebbe avuto la necessità di un serio e approfondito dibattito parlamentare.

Commi 13 e 14 – Esterovestizione

Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello stato la società che ha sede all'estero, ma che è controllata da soggetti residenti nel territorio dello stato.

Nota: i commi 13 e 14 introducono una presunzione legale relativa alla localizzazione in Italia della sede dell'amministrazione e quindi della residenza, di società ed ente, invertendo a loro carico l'onere della prova. Le disposizioni intendono porre un freno al fenomeno delle esteroinvestizioni, consistenti nella localizzazione della residenza fiscale delle società in Stati esteri allo scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti dall'ordinamento. Le disposizioni si applicano anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpongano più sub-holding estere. Per smentire la presunzione introdotta dalle disposizioni, spetterà al contribuente dimostrare con argomenti adeguati e convincenti che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia ma è all'estero.

Commi 15 e 16 – Società di comodo

Viene modificata la normativa relativa alle cosiddette "società di comodo".

Nota: le disposizioni hanno lo scopo di rendere più efficaci le disposizioni che contrastano l'attività delle società non operative e si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'entrata in vigore del decreto.

In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario la società può chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive.

Commi 19 e 20 – Detrazione 41% su ristrutturazioni

Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Nota: con i commi 19 e 20 vengono modificate le disposizioni relative alle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie. Con il comma 19 viene disposta una nuova ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistente nella inosservanza dell'obbligo, a carico dell'impresa che esegue i lavori, di evidenziare in fattura, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata. La disposizione si rende applicabile in relazione alle spese sostenute dal 4 luglio 2006.

(vedere anche i commi 35 ter e 35 quater).

Commi da 21 a 23 ter – Compravendite immobiliari

Le parti hanno l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Se tale corrispettivo viene, anche in parte, occultato, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa sulla differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata.

Le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione delle modalità di pagamento con l'obbligo di indicare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione.

Nota: viene introdotto un criterio di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, applicabile alle cessioni di immobili che intervengano tra persone fisiche. La base imponibile è costituita dal valore catastale dell'immobile indipendentemente dal corrispettivo indicato nell'atto che diventa quindi irrilevante ai fini della tassazione indiretta.

Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto l'effettivo corrispettivo pattuito per la cessione. Le disposizioni prevedono anche una ulteriore riduzione degli onorari notarili.

All'atto della cessione dell'immobile, le parti devono rendere una dichiarazione da cui risultino le modalità di pagamento, l'eventuale ricorso ad attività di mediazione e le eventuali spese per la

mediazione. Se tale dichiarazione è omessa o è incompleta, i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento e viene applicata una sanzione amministrativa.

Dal 1° gennaio 2007 è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per la mediazione immobiliare per un importo non superiore a 1.000 euro.

Si stabilisce inoltre che, per i trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva, il "valore normale del bene" non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

Comma 24 – Imposta di registro. Poteri degli uffici

Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo nell'ambito dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, vengono estesi agli uffici dell'agenzia delle entrate le attribuzioni e i poteri che già esercitano in materia di imposte sui redditi.

Gli uffici quindi possono:

- procedere a ispezioni e verifiche;
- invitare i contribuenti a comparire;
- inviare questionari da restituire compilati e firmati;
- richiedere dati e notizie sui contribuenti alle amministrazioni dello stato, agli enti pubblici non economici, alle società di assicurazione e riscossione;
- richiedere atti depositati presso notai, o notizie a banche o a Poste spa;
- invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere atti riguardanti rapporti intrattenuti con il contribuente.

Dal 1° settembre 2006 il fisco può ottenere, a sua discrezione, qualsiasi informazione con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2005.

Nota: c'è chi parla di "grande fratello" o di "inquisizione fiscale" e, in effetti, gli uffici dell'agenzia delle entrate potranno ottenere tutte le informazioni senza che sia necessaria una autorizzazione ad indagare e senza alcuna considerazione per il riserbo bancario e la privacy.

Commi da 25 a 26 quater – Riscossione

I dipendenti della Riscossione SpA possono utilizzare i dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate e possono accedere a tutti i dati rilevanti.

Nota: i dipendenti di Riscossione SpA hanno la possibilità di utilizzare i dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate. Si tratta dei dati che le banche, le poste e gli intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza relativamente a qualsiasi soggetto che intrattenga con loro rapporti o effettui operazioni di natura finanziaria.

L'accesso a tali dati è consentito ai fini della riscossione mediante ruolo e previa semplice autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione.

Possono inoltre accedere a tutti restanti dati rilevanti con facoltà di prendere visione, estrarre copia e ottenere le relative certificazioni.

Ancorail "grande fratello"?!

Comma 26 quinquies – Competenza commissioni tributarie

Nota: la disposizione è stata introdotta dalla legge di conversione del decreto. Si prevede che decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore. In sostanza al concessionario della riscossione è riconosciuta una garanzia di tipo reale mediante l'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili del debitore.

Inoltre, si introduce la possibilità di ricorrere al giudice tributario avverso il fermo di beni mobili registrati.

Comma 27 – Imprese di assicurazione

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano somme di denaro, comunicano all'anagrafe tributaria l'ammontare delle somme liquidate e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario. I dati sono utilizzati nell'attività di accertamento.

Nota: gli operatori del settore assicurativo che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, hanno l'obbligo di comunicare per via telematica all'agenzia delle entrate, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

L'obiettivo è quello di acquisire dati e notizie rilevanti ai fini dell'attività di controllo.

La disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. Ne consegue che la comunicazione è obbligatoria per le somme erogate dal 1° ottobre 2006 anche se relative a liquidazioni effettuate e a contratti stipulati anteriormente.

Le comunicazioni all'anagrafe tributaria dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica.

Continua“il grande fratello”! Dal 1° settembre controllano i conti correnti e dal 1° ottobre le somme liquidate dalle assicurazioni!

Commi da 28 a 34 – Responsabilità appaltatore

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nota: aumentano gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi a cui sono tenute le imprese che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori. La responsabilità solidale non può eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione, che il subappaltatore abbia effettuato i versamenti. Fino a quando il subappaltatore non esibisce i documenti all'appaltatore, quest'ultimo può sospendere la corresponsione dei corrispettivi dovuti al subappaltatore.

Si prevede anche che il committente paghi il corrispettivo dovuto all'appaltatore dopo aver verificato l'adempimento degli obblighi.

Il comma 34, introdotto dalla legge di conversione, differisce l'applicazione di tutte le disposizioni all'approvazione di un decreto di attuazione.

Comma 35 bis – Società sportive

Le società di calcio professionistiche sono obbligate ad inviare all'agenzia delle entrate copia dei contratti per le prestazioni degli atleti professionisti e dei contratti riguardanti i compensi.

Nota: il comma 35 bis, introdotto dalla legge di conversione, impone l'obbligo alle società di calcio professioniste di inviare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate copia dei contratti relativi all'acquisizione del c.d. "cartellino" del calciatore da altra società e copia dei contratti riguardanti i compensi pattuiti con il calciatore.

Commi 35 ter e quater – Ristrutturazioni edilizie

E' prorogata per l'anno 2006 l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota è pari al 36% nei limiti di 48.000 euro per abitazione.

Nota: i commi 35 ter e quater sono stati introdotti dalla legge di conversione.

La detrazione è del 41% per gli interventi realizzati nel corso del 2006 e fino al 30 settembre 2006 mentre dal 1° ottobre 2006 la detrazione è pari al 36%.

Inoltre, fino al 30 settembre 2006 il limite di 48.000 euro di detrazione si riferisce a ciascun soggetto interessato e quindi, nel caso in cui due coniugi siano comproprietari dell'immobile, ciascuno potrà usufruire della detrazione del 41% fino ad arrivare alla cifra di 48.000 euro (in totale 96.000 euro).

Dal 1° ottobre 2006, invece, il limite di 48.000 euro sarà riferito non ai comproprietari bensì all'immobile e quindi i coniugi comproprietari dell'immobile potranno detrarre in totale 48.000 euro.

Ne risulta che dal 1° ottobre 2006 la detrazione è ridotta di 5 punti percentuali (dal 41% al 36%) e viene, altresì, ridotto anche il tetto massimo della detrazione (48.000 euro).

Per quanto riguarda il termine del 1° ottobre 2006, occorre fare riferimento alla data in cui è stato effettuato il bonifico bancario.

Art. 36 – Recupero di base imponibile

Comma 1 – Iva al 10%

Nota: per effetto del comma 1, a partire dal 4 luglio 2006 ai servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico ai quali precedentemente si applicava l'aliquota del 10%, si applica l'Iva nella misura del 20%.

Comma 2 – Nozione di area edificabile

Un'area è da considerarsi fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi.

Nota: la disposizione estende alle imposte sui redditi, all'Iva e al registro, il concetto di "area fabbricabile" e ne precisa l'interpretazione.

Commi 5, 6, 6 bis e 6 ter – Autovetture e ammortamenti

Nota: le disposizioni escludono la possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per alcuni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio d'impresa.

Più precisamente, l'esclusione dell'ammortamento anticipato si applica ai mezzi di trasporto che non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell'attività e quindi fa riferimento ai beni appartenenti alle categorie utilizzate "promiscuamente" dall'imprenditore.

Commi 7 e 8 – Ammortamenti sugli immobili

Nota: si stabilisce che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili.

Comma 15 – Registro sui trasferimenti di immobili

Il comma 15 abroga l'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

Nota: la norma abrogata prevedeva un regime di favore che si sostanziava nell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1% ai fini dell'imposta di registro e la misura fissa ai fini delle imposte ipotecarie e catastali relativamente ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenisse entro 5 anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

Ai trasferimenti oggetto dell'abrogata disposizione saranno ora applicati l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'8%, ipotecaria del 2% e catastale dell'1%.

L'abrogazione non è assoluta perché l'agevolazione resta in vigore per i trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica realizzati in accordo con le amministrazioni comunali.

Secondo la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro si verificherà un aumento di imposta a carico del contribuente: la vendita di un terreno al prezzo di 100.000 euro comporta un maggior esborso rispetto al passato di 9.664 euro.

Comma 22 – Soggetti non residenti

L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto che è formato, per i non residenti, soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello stato.

Nota: il comma 22 apporta modifiche alla determinazione della base imponibile per i soggetti non residenti prevedendo l'esclusione da alcuni benefici.

In particolare si prevede l'esclusione dell'applicazione della *no-tax area* mentre i non residenti, in base alla normativa previgente, erano già esclusi dall'applicazione della deduzione per oneri di famiglia.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del sostituto d'imposta, la norma trova applicazione immediata e quindi, sulle retribuzioni corrisposte a decorrere dal 4 luglio 2006 il sostituto non dovrà più riconoscere la deduzione.

Comma 23 – Agevolazioni per l'esodo di lavoratori

Nota: viene abrogata la disposizione che prevedeva l'applicazione dell'aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto in misura ridotta alla metà quanto di soggetti beneficiari delle somme, corrisposte al fine di incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, fossero donne con più di 50 anni di età o uomini di età superiore a 55 anni.

Comma 31 – Campione d'Italia

Nota: viene eliminata la disposizione che prevedeva un particolare e favorevole sistema di calcolo ai fini dell'IRPEF per coloro che risiedono nel comune di Campione d'Italia. La disposizione si applica dal 1° gennaio 2006.

Comma 34 bis – Proventi illeciti

I proventi illeciti... sono comunque considerati come redditi diversi.

Nota: nelle categorie di reddito devono comunque intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da atti, fatti ed attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penali. Ne deriva che anche i proventi illeciti sono soggetti a tassazione.

Art. 36 bis – Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'articolo, introdotto dalla legge di conversione, prevede misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

In particolare, il personale ispettivo del ministero del lavoro può adottare provvedimenti di sospensione dei lavori nei cantieri edili se riscontra la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e può informare gli uffici del ministero delle infrastrutture al fine dell'adozione di provvedimenti di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche.

La disposizione prevede che, dal 1° ottobre 2006, nei cantieri edili il personale sia dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia.

Nota: il comma 7 modifica le sanzioni previste in materia di utilizzazione di lavoratori irregolari. La sanzione non è più fissata in misura proporzionale ma è quantificata in una somma che varia da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Inoltre, competente ad applicare le sanzioni amministrative non sarà più l'agenzia delle entrate ma la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Il comma 8 subordina l'accesso alle agevolazioni contributive per il settore edile, al possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione contributiva rilasciata dall'Inps, dall'Inail e dalle Casse edili. Le agevolazioni contributive sono escluse, per la durata massima di 5 anni, per i datori di lavoro che hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 37 – Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

Comma 1 – Ritenuta d'acconto

Nota: il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore acquistano la qualifica di sostituti d'imposta. Devono anche adempiere agli obblighi di certificazione, tra i quali il rilascio del modello Cud ai soggetti interessati, e di presentazione della dichiarazione annuale previsti per i sostituti d'imposta.

Commi 2 e 3 – Regola del 2 su 3 per gli studi di settore

Nota: si dispone l'applicazione generalizzata dell'accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prescindendo dal regime di contabilità adottato.

Di conseguenza cade la "regola del 2 su 3" e, per sottoporre ad accertamento i contribuenti, è sufficiente che gli stessi non risultino congrui anche per una sola annualità rispetto agli studi di settore.

Commi 4 e 5 – Comunicazione all'anagrafe tributaria

Nota: per effetto dei commi 4 e 5, le banche, la società Poste italiane, gli intermediari finanziari, le società di gestione del risparmio e ogni altro intermediario finanziario devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria l'elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di questi ultimi.

L'obbligo di comunicazione dovrà riguardare i soggetti con i quali le banche e gli altri organismi abbiano instaurato rapporti in essere alla data del 1° gennaio 2005, non rilevando la circostanza che successivamente a tale data essi siano cessati. La decorrenza della procedura di comunicazione all'anagrafe tributaria è subordinata all'emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Comma 6 – Accertamenti finanziari

Nota: viene modificata la disposizione che disciplina le sanzioni per la violazione, da parte degli operatori finanziari, degli obblighi scaturenti da richieste dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette o dell'Iva e si estende l'applicabilità della sanzione amministrativa anche all'ipotesi di violazione dei nuovi obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria.

Comma 7 – Poteri ispettivi del fisco

Nota: l'amministrazione finanziaria potrà inviare a qualsiasi soggetto questionari predisposti dall'anagrafe tributaria, con invito a restituirli compilati e sottoscritti entro il termine indicato, ogni qualvolta risulteranno situazioni tali da giustificare la richiesta di chiarimenti, dati, notizie e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento di tributi o contributi. I questionari possono essere inviati anche a soggetti terzi in possesso di informazioni utili ai fini dell'accertamento nei confronti di un determinato contribuente.

Commi 8 e 9 – Elenchi clienti e fornitori

Nota: si dispone, nei confronti dei contribuenti Iva, l'obbligo di presentare esclusivamente per via telematica all'amministrazione finanziaria l'elenco dei clienti e dei fornitori.

Si tratta di un nuovo adempimento che deve essere assolto entro il 29 aprile di ciascun anno.

Per l'anno di imposta 2006 è sufficiente l'indicazione dei soli clienti titolari di partita Iva, ma per gli anni successivi è necessario includere tutti i clienti nei confronti dei quali è stata emessa fattura.

Per ciascun soggetto deve essere indicato il codice fiscale, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, evidenziando l'imponibile, l'imposta e le operazioni non imponibili o esenti.

La mancata presentazione degli elenchi o l'invio di dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 2.065 euro (prevista dall'art. 37 c. 29).

Comma 10 – Presentazione delle dichiarazioni

Nota: sono anticipati i termini per la presentazione delle dichiarazioni.

Comma 11 – Versamenti d'imposta

Nota: si anticipa al 16 giugno il termine, prima fissato al 20 giugno, per il versamento del saldo dovuto in riferimento alla dichiarazione dei redditi e all'Irap.

Comma 12 – Assistenza fiscale di Caf e professionisti

Nota: si anticipa al 31 maggio il termine, prima fissato al 15 giugno, entro il quale il contribuente può presentare il mod. 730 ai Caf o ai professionisti abilitati.

Commi 13 e 14 – Scadenza versamenti

Nota: viene modificato anche il termine per il versamento dell'Imposta comunale sugli immobili. La prima rata dell'Ici, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere pagata entro il 16 giugno (non più entro il 30 giugno) e la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre (non più dal 1° al 20 dicembre). Il contribuente può provvedere al pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

Commi da 15 a 17 – Regime franchigia Iva

Nota: sono esclusi dall'applicazione dell'Iva i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro. A questi soggetti viene attribuito un numero speciale di partita Iva.

Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti non residenti e i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta.

Commi 18, 19 e 20 – Rilascio numero di partita Iva

Nota: l'attribuzione della partita Iva determina l'esecuzione di riscontri automatizzati per l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio nonché l'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza programmano specifici controlli nei confronti dei contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita Iva.

Commi 21, 21 bis, 22 e 23 – Comunicazioni all'anagrafe tributaria (modificato)

Nota: le camere di commercio (CCIAA) sono tenute a comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenute nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione.

Commi da 24 a 26 – Accertamenti (modificato)

Nota: viene modificata, sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini Iva, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento. La disposizione è volta a garantire all'amministrazione finanziaria, a fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale, l'utilizzabilità degli elementi istruttori che emergano nel corso delle indagini condotte dall'autorità giudiziaria per un periodo più ampio rispetto a quello previsto a pena di decadenza per l'accertamento.

Comma 31 – Obblighi di comunicazione

Nota: si stabilisce che i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive e di vigilanza, gli organi giurisdizionali requirenti e giudicanti in materia penale, civile e amministrativa e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie sono tenuti a comunicare alla Guardia di Finanza i fatti che possono configurare violazioni tributarie.

Comma 32 – Poteri ispettivi degli uffici

Nota: aumentano i poteri degli uffici nell'attività di accertamento ai fini delle imposte sui redditi. Infatti, dal 4 luglio 2006, al fine di acquisire dati e informazioni, i questionari possono essere inviati anche a soggetti diversi dai destinatari dell'accertamento, con i quali i contribuenti abbiano intrattenuto rapporti.

Commi da 33 a 37 – Comunicazione corrispettivi nel commercio (modificato)

Nota: le disposizioni introducono l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate. Il cliente ha comunque la facoltà di richiedere il rilascio della fattura.

La trasmissione dei dati sostituisce l'obbligo di registrazione dei corrispettivi. Il comma 35 introduce un credito di imposta pari a 100 euro, utilizzabile a compensazione, a favore di contribuenti che scelgono di adattare tecnicamente gli apparecchi misuratori in uso in funzione della trasmissione telematica dei dati registrati giornalmente.

Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2007, con l'obbligo di effettuare la prima trasmissione telematica entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti. In caso di omissione è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

Comma 44 – Iscrizioni a ruolo per i condoni

Nota: è fissato al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale gli uffici finanziari possono procedere alle iscrizioni a ruolo previste dalla normativa sui condoni in riferimento ai mancati versamenti delle rate successive alla prima.

Commi 45 e 46 – Ammortamento beni immateriali (modificato)

Nota: si stabilisce che il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how è incrementato da un terzo al 50% del costo, mentre il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei marchi di impresa è ridotto da un decimo a un diciottesimo del costo. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per i brevetti industriali, la nuova misura dell'ammortamento deducibile si applica ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del decreto e a quelli registrati nei cinque anni precedenti.

Commi 49 – Pagamenti per titolari di partita Iva

Nota: i soggetti titolari di partita Iva dal 1° ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematica, anche servendosi di intermediari.

Comma 50 – Anatocismo e rimborso tributi

Nota: si precisa che gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi. La disposizione è entrata in vigore il 4 luglio 2006.

Comma 51 – Abolizione concordato

Nota: si abrogano le disposizioni in tema di programmazione fiscale concordata e di adeguamento per gli anni pregressi.

Commi da 53 a 55 – Semplificazione Ici

Nota: a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'Ici ma gli adempimenti Ici rimangono invariati fino a quando non sarà operativa la fruizione dei dati catastali.

Art. 38 – Misure di contrasto del gioco illegale

Comma 1- Delega al riordino del settore dei giochi a distanza

Il comma 1 è finalizzato a contrastare la diffusione del gioco illegale e irregolare, l'evasione e l'elusione fiscale e a dare maggior tutela al giocatore. Sono normate le scommesse a distanza e i giochi di abilità a distanza la cui caratteristica è la possibilità di vincita in denaro. Si tratta di un settore difficile e nebuloso, soprattutto in riferimento all'utilizzo di internet nelle suddette attività.

Nota: Una regolamentazione della materia è necessaria e dovuta, ma se la cosa pare realizzabile per i punti scommessa reali sul territorio e per i siti web regolarmente operanti nell'Unione Europea, i controlli dei restanti operatori internet non appare facile.

Sono inoltre incrementati di oltre 7000 unità i punti di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico: più che un provvedimento per combattere il gioco clandestino pare una manovra per aumentare il gettito dello Stato, inducendo il cittadino al gioco d'azzardo, il che è evidentemente di dubbia moralità.

Comma 2 – Giochi su eventi diversi dalle corse di cavalli

Il comma 2 riguarda le scommesse per eventi diversi dalle corse dei cavalli. Mentre prima era prevista un'unica normativa per i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli e sugli eventi non sportivi, ora questi due fenomeni vengono divisi. I nuovi criteri includono, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, i concorsi pronostici su base sportiva, il Totip, le scommesse ippiche diverse, nonché ogni ulteriore gioco pubblico basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

L'esercizio della raccolta del gioco dovrà avvenire attraverso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi invece come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa. A tale fine è previsto un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000 unità, di cui almeno il 30% aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. I regolamenti dovranno comunque determinare il numero massimo dei punti di vendita per Comune, in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati.

Comma 3 – Imposta unica sulle scommesse

Anche il comma 3 si occupa di giochi sportivi e rimodula l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a carico dei gestori con riferimento alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli. Ora si prevede che, nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, l'aliquota sarà del 3% per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; sarà invece dell'8% per ogni scommessa composta da più di sette eventi. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti sia superiore alla cifra sopra indicata, le aliquote variano di conseguenza.

Comma 4 – Gioco su base ippica

Il comma 4 contempla i giochi su base ippica, che saranno dotati (a parole) di una nuova disciplina volta a contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, e a tutelare il giocatore. Verranno incluse, tra i giochi su base ippica, le scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva e del concorso pronostici denominato Totip. Anche in questo caso verranno ampliati i punti vendita di almeno 10.000 unità, ovviamente con criteri rigidissimi che terranno conto degli abitanti della zona e dei punti vendita già assegnati in quel determinato ambito.

Nota: i commi 2, 3 e 4, in teoria, sarebbero destinati a regolamentare il fenomeno delle scommesse sportive e a combattere l'evasione fiscale collegata a questo fenomeno, ma millantano, in realtà, una liberalizzazione che appare tale solo sulla carta. Infatti, dati i rigidissimi limiti posti alla diffusione dei nuovi punti vendita, ci si accorge facilmente che il settore non viene affatto liberalizzato, poiché la naturale diffusione dei punti vendita viene burocraticamente ostacolata da dei vincoli che in un regime di libero mercato non avrebbero ragione di esistere. Si evince dunque facilmente che il vero scopo di questo provvedimento non è quello di liberalizzare il settore, ma quello di ampliarlo con l'unico obiettivo di aumentarne il corrispondente prelievo fiscale.

Art. 39: Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI

Con questo articolo viene abolita l'esenzione dall'ICI degli edifici destinati dalla Chiesa e dalle Confessioni religiose, riconosciute dallo Stato, ad attività esclusivamente commerciali.

Nota: Il Governo Berlusconi, con il comma 2 bis dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 2005, n.248, aveva invece allargato l'esenzione dall'ICI a scuole private, case di cura, ristoranti e foresterie appartenenti a istituzioni religiose.

Art. 39 bis – Disposizioni in materia di rimborsi elettorali

Specifiche disposizioni sono previste per il rimborso da attribuire ai movimenti e partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione estero.

Nota: l'articolo 39 bis è stato introdotto dalla legge di conversione e detta disposizioni in materia di rimborsi elettorali.

Art. 40 bis – Norma transitoria

Nota: si precisa che gli eventuali atti e contratti, sia pubblici sia privati, formati lo stesso giorno di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006) in base alle disposizioni precedentemente vigenti, non costituiscono violazione della disciplina stabilita dallo stesso decreto.

APPENDICE: COMUNICATI STAMPA REGIONALI

* REGIONE VENETO - COMUNICATO STAMPA N. 1378 DEL 07/08/2006

(AVN) - Venezia, 7 agosto 2006

“Sul principio ho detto più volte che il Decreto Bersani è condivisibile, ma sui contenuti il Veneto ha deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale contro alcune disposizioni che sono in contrasto con le prerogative della Regione”. A dichiararlo è il presidente della Regione Giancarlo Galan dopo che nella seduta di oggi la giunta veneta su relazione dell’assessore al contenzioso Oscar De Bona ha approvato il provvedimento che autorizza il ricorso in via diretta alla Corte Costituzionale contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, perché vengano dichiarate illegittime le parti del decreto-legge n. 223 del 4 luglio scorso (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”), che “appaiono lesive delle potestà costituzionalmente garantite alla Regione” e che violano anche il “principio di leale collaborazione” previsto dall’art. 120 della Costituzione. Nello specifico le disposizioni del decreto oggetto di contestazione sono quelle relative al tema delle professioni (art. 2, commi 1 e 3), della distribuzione commerciale (art. 3), della distribuzione dei farmaci (art. 5, comma 2), dell’autotrasporto non di linea (art. 6), del trasporto pubblico locale (art. 12), dei costi degli apparati pubblici regionali e locali (art. 13) e quelle riguardanti le spese di funzionamento per enti e organismi pubblici non territoriali (art. 22), il contenimento della spesa pubblica (art. 26), l’introduzione di norme di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica (art. 29), il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa (art. 30), la previsione che siano stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi.

* REGIONE TOSCANA – 29 AGOSTO 2006

La giunta regionale della Toscana ha deciso di presentare ricorso alla Corte Costituzionale contro tre articoli del decreto Bersani sul contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica. “Facciamo ricorso alla Corte – spiega, in una nota, il presidente della Regione Toscana, Claudio Martini – perché vogliamo un rapporto corretto tra Stato e regione”.

“Sono anche convinto – aggiunge Martini – che se in Parlamento non fosse stato posto il voto di fiducia sul testo, il dialogo Governo – regioni avrebbe prodotto soluzioni adeguate”.

La nota spiega che “il ricorso deciso oggi riguarda tre articoli – 22, 26 e 30 – del decreto Bersani, relativi al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, con contenuti del tutto analoghi alle norme previste nell’ultima legge finanziaria”.

“Sul decreto Bersani nel complesso – spiega Martini – esprimiamo un giudizio positivo e siamo pronti a sostenerlo. Ma vi sono al suo interno tre articoli che noi consideriamo anticostituzionali”.

Per Martini, nell’articolo 22 “non ci si limita ad imporre tagli e tetti di spesa in maniera lesiva dell’autonomia regionale, ma si esige anche di versare le somme provenienti da tali riduzioni allo Stato centrale. Riguardo all’articolo 26, si tratta di una norma che sviscerava l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni, perché impone obblighi e vincoli sulla spesa degli enti regionali. E l’articolo 30 conferma la scelta contenuta nell’ultima legge finanziaria e praticamente si è imposto il blocco delle assunzioni e la riduzione del personale”.

www.regioni.it - 29/08/2006